

(N. 124)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)

e dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio
(PELLA)

di concerto col Ministro degli Affari esteri
(SFORZA)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(GRASSI)

col Ministro delle Finanze
(VANONI)

col Ministro dell'Industria e Commercio
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

e col Ministro del Commercio con l'estero
(MERZAGORA)

NELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1948

Norme per l'assunzione e l'utilizzo dei prestiti di cui all'accordo di cooperazione economica stipulato il 28 giugno 1948 fra il Governo Italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America.

ONOREVOLI SENATORI. — Con i decreti legislativi 11 settembre 1947 n. 891 e 7 maggio 1948, n. 927, vennero dettate norme per l'assunzione e per l'utilizzazione dei prestiti che l'Export-Import Bank di Washington, in attesa dell'emanazione della legge americana per gli aiuti all'Europa e della stipulazione dell'accordo bilaterale fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, si era dichiarata disposta a concedere a favore di Enti e Aziende industriali e commerciali italiane per la ripresa e lo sviluppo dell'attività economica del Paese.

Con tali norme venne in particolare stabilito quanto segue:

a) facoltà al Ministro per il tesoro di concedere, su proposta di un apposito Comitato, garanzie statali, fino all'ammontare massimo di 200 milioni di dollari, per il soddisfacimento dei debiti assunti dagli Enti e Aziende industriali e commerciali italiane in dipendenza dei finanziamenti accordati dall'Eximbank;

b) facoltà allo stesso Ministro per il tesoro di concedere, pure su proposta del Comitato suddetto, garanzie di cambio per i versamenti dovuti dagli Enti e Imprese di cui sopra in dipendenza dei finanziamenti ricevuti dalla suindicata Banca;

c) facoltà al Ministro per il tesoro di subordinare la concessione delle garanzie, di cui alle lettere a) e b), all'adempimento di particolari condizioni e alla prestazione di idonee garanzie reali e personali da parte degli Enti e Aziende beneficiari dei finanziamenti in parola;

d) delega all'Istituto Mobiliare Italiano ad assumere dall'Eximbank ed a concedere agli Enti e imprese di cui sopra i finanziamenti in nome e per conto del Governo italiano con le garanzie a favore di quest'ultimo per l'adempimento dei compiti ad esso affidati;

e) talune agevolazioni fiscali per gli atti relativi alle operazioni di finanziamento previste dai decreti legislativi suindicati.

A seguito dell'emanazione della legge 4 agosto 1948 n. 1108, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo l'accordo di Cooperazione Economica stipulato il 28 giugno 1948 fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America, si rende necessario prevedere analoghe norme regolatrici per i finanziamenti in valuta che l'Export Import Bank - o eventuali altri Enti americani all'uopo incaricati - può concedere a favore di Enti e Aziende industriali e commerciali italiane per un ammontare massimo presunto, per il quadriennio di durata del piano E. R. P., di 500 milioni di dollari U. S. A.

È stato pertanto predisposto l'accluso disegno di legge col quale si estendono alle operazioni di finanziamento del piano E. R. P. le disposizioni emanate con i citati decreti legislativi 11 settembre 1947, n. 891 e 7 maggio 1948, n. 927 che già regolano compiutamente la materia.

Sono state peraltro previste una diversa composizione a nuove norme regolatrici del Comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891 e ciò allo scopo di rendere più rispondenti la struttura e il funzionamento del Comitato in parola, all'importanza del piano E. R. P. ed ai compiti affidati al Comitato C. I. R. - E. R. P.

Per quanto riguarda l'articolo 81 della Costituzione si fa rilevare che, nel caso in esame, gli stanziamenti di bilancio hanno un valore puramente formale, in quanto le garanzie previste nei confronti dei beneficiari dei prestiti E. R. P. sono tali da assicurare comunque il recupero dei mezzi finanziari eventualmente in un primo tempo esposti.

Si fa presente la necessità che per il disegno di legge di cui trattasi sia accordata dal Parlamento le discussioni di urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle operazioni finanziarie relative ai crediti che in applicazione dell'accordo di cooperazione economica stipulato in data 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, potranno essere concessi dal Governo degli Stati Uniti d'America e da qualsiasi ente dal Governo stesso incaricato sono estese le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, nonché dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, salvo quanto disposto nei seguenti articoli della presente legge.

Art. 2.

L'ammontare delle operazioni cui si estendono le disposizioni predette non potrà superare, per i prestiti previsti dall'Accordo di cooperazione economica (E. R. P.), il limite massimo di 500.000.000 di dollari U. S. A.

Art. 3.

Del Comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, per lo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, sono chiamati a far parte anche il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il segretario generale del Comitato interministeriale per la Ricostruzione (C. I. R.) e il direttore generale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.).

Il Presidente del Comitato, che assume la denominazione di « Comitato I. M. I. - E. R. P. » è il Sottosegretario di Stato per il tesoro, al quale spetta di designare il Segretario del Comitato stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato per il tesoro, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Direttore generale del tesoro.

Art. 4.

I Componenti del Comitato possono farsi sostituire in caso di assenza o di impedimento.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro membri del Comitato e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati ad assistere esperti, tecnici e finanziari.

Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 5.

Il Comitato I. M. I. - E. R. P.:

1° studia e predispone le operazioni finanziarie connesse con la attuazione in Italia dell'E. R. P. e ne propone le condizioni;

2° formula proposte in ordine alla concessione delle garanzie da parte degli enti e delle Aziende beneficiarie dei prestiti E. R. P. e le sottopone al Ministro per il tesoro;

3° propone al Governo ogni altro provvedimento che si renda necessario per l'esecuzione delle operazioni di cui alla presente legge.

Art. 6.

L'Istituto Mobiliare Italiano, per il migliore adempimento dei compiti ad esso affidati con la presente legge, può operare negli Stati Uniti d'America anche con propri uffici, quale agente del Governo italiano.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 21 agosto 1948.